

Ai sensi degli Artt. 8 e 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), il Consiglio Municipale della Città di Umago, riunitosi in sessione il 17 agosto 2009, approva lo

## STATUTO DELLA CITTA' DI UMAGO

### I. DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

Mediante il presente Statuto vengono disciplinate dettagliatamente le attribuzioni, i riconoscimenti pubblici, le collaborazioni con le altre unità di autogoverno locale, le libertà fondamentali e i diritti dell'uomo e dei cittadini, i diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali, le competenze attinenti all'autogoverno, le attribuzioni e competenze degli organi della Città di Umago, la struttura ed il lavoro degli organi amministrativi, l'autogoverno locale, il lavoro dei servizi pubblici, il patrimonio e il finanziamento della Città di Umago, gli atti della Città di Umago, la pubblicità del lavoro, nonché altre questioni rilevanti per l'attuazione dei diritti e dei doveri della Città di Umago.

#### Articolo 2

La Città di Umago viene riconosciuta come unità di autogoverno locale e rappresenta un complesso urbano, storico, naturale, economico e sociale entro i limiti territoriali prestabiliti.

Il territorio della Città di Umago comprende i seguenti abitati: Babici, Bassania, Monte Rosso, Ceppiani, Giuba, Finida, Giurizzani, Catoro, Meti, Crisine, San Lorenzo, Materada, Monterol, Morno, Petrovia, Salvore, Seghetto, Madonna del Carso, Umago, Valizza, Vardiza, Villania e Zambrattia.

I confini della Città di Umago possono subire modifiche in osservanza e secondo le procedure previste dalla legge.

#### Articolo 3

La Città di Umago è dotata di personalità giuridica.

La sede della Città di Umago è in Via Garibaldi 6, Umago.

### II. SIMBOLI DELLA CITTA' DI UMAGO

#### Articolo 4

La Città di Umago ha il proprio stemma e gonfalone.

Lo stemma storico della Città di Umago raffigura un leone passante sovrastante due torri cilindriche.

Le torri emergono dal mare Adriatico.

Il gonfalone municipale su sfondo turchese reca lo stemma civico.

Con i simboli di cui al primo capoverso del presente Articolo viene rappresentata la Città di Umago, altresì l'appartenenza alla medesima.

#### Articolo 5

La descrizione dello stemma e del gonfalone della Città di Umago, nonché il loro utilizzo e tutela sono sanciti con apposita delibera approvata dal Consiglio Municipale in conformità alla legge ed al presente Statuto.

### **Articolo 6**

La Città di Umago celebra solennemente la propria giornata il 6 maggio, allorché nell'anno 1945 il territorio municipale è stato liberato dall'occupazione nazifascista.

## **III. ONORIFICENZE MUNICIPALI**

### **Articolo 7**

La Città di Umago conferisce le onorificenze municipali a titolo di riconoscimento per il conseguimento di risultati eccezionali e per l'impegno consacrato allo sviluppo ed al prestigio della Città di Umago nei settori di economia, scienza, cultura, tutela e salvaguardia dell'ambiente, sport, cultura tecnica, sanità e previdenza sociale, istruzione e formazione, nonché per altre attività di carattere pubblico.

### **Articolo 8**

Le onorificenze della Città di Umago sono:

1. Nomina a cittadino onorario della Città di Umago
2. Onorificenza al merito della Città di Umago
3. Onorificenza annuale della Città di Umago

### **Articolo 9**

La nomina a cittadino onorario della Città di Umago può essere assegnata ai cittadini della Repubblica di Croazia, parimenti ai cittadini stranieri che, con il proprio lavoro e attraverso la propria attività scientifica o sociale, hanno contribuito al progresso ed all'accrescimento del prestigio della Città di Umago.

La nomina a cittadino onorario non prevede nessun tipo di doveri o diritti specifici, e può essere revocata qualora il benemerito non si dimostri all'altezza di tale onorificenza.

### **Articolo 10**

L'onorificenza al merito della Città di Umago è un riconoscimento pubblico conferito alle persone fisiche residenti sul territorio Repubblica di Croazia per l'insieme dei risultati conseguiti nei settori di scienza, economia, sanità e previdenza sociale, sport, arte, cultura, istruzione e formazione, nonché in altre forme attinenti alla sfera sociale che hanno contribuito al progresso ed al prestigio della Città di Umago.

### **Articolo 11**

L'onorificenza annuale della Città di Umago è un riconoscimento pubblico conferito a persone fisiche e giuridiche di provenienza nazionale o straniera, altresì ad enti od associazioni con sede o residenza nel comprensorio della Città di Umago, nonché a soggetti che attraverso le proprie attività e gli impegni consacrati nell'arco della propria vita risultano essere legati alla Città di Umago. Detta onorificenza viene assegnata come premio per il contributo e i risultati di rilevante importanza conseguiti a favore del prestigio della Città di Umago.

### **Articolo 12**

Nell'arco di un anno, soltanto un tipo di onorificenza municipale può essere conferito alla stessa persona fisica o giuridica.

L'onorificenza municipale non può essere conferita alle persone fisiche che ricoprono la carica di Sindaco, Vicesindaco, o membro del Consiglio Municipale della Città di Umago.

### **Articolo 13**

Le condizioni che disciplinano il conferimento delle onorificenze pubbliche, altresì il loro aspetto e la loro forma, i criteri e le procedure di conferimento, nonché gli organi di competenza che attuano la procedura e conferiscono le onorificenze vengono disciplinati tramite apposita delibera del Consiglio Municipale.

## **IV. COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITA' DI AUTOGOVERNO LOCALE**

### **Articolo 14**

Conseguendo interessi comuni aventi come scopo l'avanzamento dello sviluppo economico, sociale e culturale, la Città di Umago nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno instaura e realizza rapporti di collaborazione con altre unità di autogoverno locale nazionali ed estere ai sensi della legge e degli accordi internazionali.

### **Articolo 15**

Il Consiglio Municipale delibera in merito all'avvio della collaborazione con altre unità di autogoverno locale, parimenti alla stipula degli accordi di collaborazione (contratti, dichiarazioni, memorandum, ed al.), dopo aver valutato la sussistenza dell'interesse duraturo e continuo in merito all'instaurazione del rapporto di collaborazione con conseguente possibilità per lo sviluppo di quest' ultima.

### **Articolo 16**

L'accordo di collaborazione della Città di Umago con altri comuni o città all'estero è soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

## **V. DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO**

### **Articolo 17**

Tutti i cittadini della Città di Umago godono di uguali diritti fondati sui principi di rispetto della libertà e dei diritti umani, nonché sui concetti di uguaglianza, legalità e sui principi originari dell'antifascismo.

Nelle procedure di approvazione ed attuazione di atti che rientrano nelle proprie competenze, gli organi della Città di Umago valutano e valorizzano gli esiti dei medesimi in merito alla posizione di donne e uomini al fine di conseguire un rapporto di uguaglianza effettivo tra i due sessi.

## **VI. AUTONOMIA CULTURALE E RIMANENTI DIRITTI DELLE COMUNITA' O MINORANZE ETNICHE O NAZIONALI**

### **Articolo 18**

Alla comunità etnica e nazionale degli italiani autoctoni ed agli appartenenti dei rimanenti gruppi etnici e nazionali viene garantita la libertà di espressione all'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura, l'autonomia culturale, la tutela della pariteticità di partecipazione negli affari pubblici in ottemperanza alla Costituzione, alla Legge, al presente Statuto, nonché ai sensi degli atti specifici e generali approvati dagli organi della Città di Umago.

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nella Città di Umago partecipano alla vita pubblica ed alla gestione degli affari locali tramite i consigli ed i rappresentanti delle minoranze nazionali.

La Città di Umago assicura i mezzi necessari per l'attività dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali.

#### **Articolo 19**

Onde garantire la tutela, lo sviluppo, la divulgazione e l'espressione della propria identità nazionale e culturale, gli appartenenti alle minoranze nazionali nella Città di Umago hanno la facoltà di fondare associazioni, fondazioni, istituzioni, enti per l'espletamento delle attività di informazione pubblica, nonché enti culturali, editoriali (pubblicistica), museali, archivistici, librai e di divulgazione scientifica.

La Città di Umago provvede al finanziamento delle attività esercitate dalle istituzioni di cui al capoverso 1 del presente Articolo in conformità alle proprie possibilità.

#### **Articolo 20**

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Umago hanno diritto di:

- avanzare proposte agli organi della Città di Umago in merito allo sviluppo del ruolo delle minoranze nazionali nella Città di Umago, inclusa la presentazione delle proposte di atti generali volti a regolamentare le questioni di importanza per le minoranze nazionali;
- proporre i propri candidati alle funzioni negli organi della Città di Umago
- essere informati in merito ad ogni questione soggetta a discussione in seno agli organi di lavoro del Consiglio Municipale con riferimento alla posizione delle minoranze nazionali:

Le modalità, nonché le scadenze e le procedure relative alla realizzazione dei diritti riportati al capoverso 1 saranno disciplinate dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale della Città di Umago.

#### **Articolo 21**

Nelle procedure di preparazione delle proposte di atti generali, Il Sindaco ha il dovere di richiedere il parere e le proposte dei rappresentanti delle minoranze nazionali, nonché dei consigli delle minoranze nazionali istituiti per il comprensorio della Città di Umago, in merito alle disposizioni atte a regolamentare i diritti e le libertà delle minoranze stesse.

#### **Articolo 22**

Le minoranze nazionali hanno il diritto di fare libero uso delle proprie insegne e dei propri simboli, altresì di celebrare le festività proprie delle minoranze nazionali.

Oltre all'uso ufficiale delle insegne e dei simboli della Repubblica di Croazia, le minoranze nazionali possono esporre apposite insegne e simboli stabiliti dal coordinamento dei consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle rispettive minoranze istituite sul territorio della Repubblica di Croazia (nel prosieguo del testo: coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia).

#### **Articolo 23**

La bandiera della minoranza nazionale stabilita dal coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia viene esposta dai consigli, ovvero dai rappresentanti delle minoranze nazionali sugli edifici ad uso lavorativo nei quali i medesimi hanno sede in occasione delle seguenti ricorrenze:

- cerimonie solenni e altre ricorrenze importanti per la minoranza nazionale
- giornate di lutto nazionale proclamate nei paesi abitati dal popolo con il quale la minoranza interessata condivide le stesse caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e/o religiose. La bandiera in questo caso va posta a mezz'asta.

I consigli ed i rappresentanti delle minoranze nazionali espongono, altresì, la bandiera della Città di Umago e della Repubblica di Croazia in occasione di cerimonie solenni od altre ricorrenze rilevanti per la Città di Umago e per la minoranza stessa.

#### **Articolo 24**

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono altresì utilizzare a scopi ufficiali altre insegne e simboli della propria minoranza nazionale previa certificazione da parte del coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia, nella fattispecie per l'utilizzo su:

- timbri e sigilli della minoranza,
- targhe affisse su edifici ad uso lavorativo nei quali le minoranze hanno la propria sede, altresì nei locali adibiti ad uso ufficiale o per cerimonie solenni,
- testate degli atti ufficiali assoggettati ad approvazione.

#### **Articolo 25**

In occasione delle cerimonie rilevanti per la minoranza nazionale si consente l'esecuzione dell'inno nazionale e/o della canzone solenne della minoranza nazionale prescritta dal coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia.

Quando si esegue l'inno e/o la canzone solenne della minoranza nazionale, è d'obbligo eseguire prima l'inno della Repubblica di Croazia.

### **VII. TUTELA DELLE PECULIARTITA' AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI DELLA COMUNITA' NAZIONALE ITALIANA E RELATIVI APPARTENENTI**

#### **Articolo 26**

La Città di Umago riconosce le Comunità degli italiani associate all'Unione Italiana ed il Consiglio della minoranza nazionale italiana per la Città di Umago quali rappresentanti ufficiali della Comunità Nazionale Italiana.

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana per la Città di Umago hanno diritto di costituire le Comunità degli italiani onde preservare l'identità nazionale, svolgere le proprie attività, nonché tutelare e promuovere le peculiarità della Comunità Nazionale Italiana nel contesto storico di questi territori.

#### **Articolo 27**

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, quale comunità autoctona, viene garantita la libertà di espressione all'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura, l'autonomia culturale, la tutela della pariteticità negli affari legali in ottemperanza alla Costituzione, alla Legge, al presente Statuto, nonché ai sensi degli atti specifici e generali approvati dagli organi della Città di Umago.

#### **Articolo 28**

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana viene garantito l'uso paritetico della lingua e della scrittura, il diritto di rappresentanza nell'organo rappresentativo e in quello esecutivo, altresì negli organi amministrativi della Città di Umago, nonché il diritto alla tutela dell'identità nazionale e culturale, il diritto di avviare liberamente attività informative ed

editoriali nella propria lingua e scrittura, il diritto all'educazione e formazione nella propria lingua ed il diritto di esporre le insegne nazionali in osservanza alle disposizioni dettate dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e dalla Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia.

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana viene riconosciuto il diritto alla rappresentanza negli organi amministrativi della Città di Umago in osservanza alle disposizioni dettate dalla Legge specifica atta a regolamentare l'autogoverno locale, nonché in conformità con i diritti acquisiti.

### **Articolo 29**

Nel comprensorio della Città di Umago vengono utilizzate quali lingue ufficiali la lingua croata e la lingua italiana.

Le modalità concernenti l'attuazione del principio di bilinguismo vengono disciplinate dal presente Statuto e da altri atti, onde creare le condizioni atte a garantire lo svolgimento di tutte le attività pubbliche ed amministrative mediante l'uso delle due lingue sia nella comunicazione scritta che orale.

Nel comprensorio della Città di Umago, tutte le norme, le insegne pubbliche e gli avvisi vanno redatti e pubblicati in entrambe le lingue.

### **Articolo 30**

La bandiera della Comunità Nazionale Italiana viene esposta obbligatoriamente, assieme alla bandiera della Repubblica di Croazia e al gonfalone della Città di Umago, sul Palazzo municipale, parimenti nei rimanenti luoghi pubblici previsti per l'esposizione delle bandiere.

Tutte le bandiere hanno dimensioni identiche.

### **Articolo 31**

Gli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché le autorità forensi, i soggetti operanti nel settore imprenditoriale, gli enti ed altre organizzazioni esercitano le proprie attività adoperando sigilli, stampiglie e timbri recanti la dicitura in lingua croata ed italiana.

Negli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché nelle autorità forensi, società commerciali e negli enti preposti all'amministrazione pubblica, devono essere sistematizzati ed occupati i posti di lavoro per i quali è richiesta la conoscenza obbligatoria della lingua croata ed italiana.

### **Articolo 32**

Nell'ambito della pertinenza riconosciuta negli Articoli 27 e 28 del presente Statuto, gli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché le autorità forensi, i soggetti operanti nel settore imprenditoriale, gli enti preposti all'amministrazione pubblica, altresì le altre persone giuridiche provvedono allo stanziamento di fondi in osservanza alle proprie possibilità.

I fondi erogati dal bilancio della Città di Umago a titolo di finanziamenti per il lavoro esercitato dai rappresentanti della minoranza italiana possono essere utilizzati unicamente in osservanza alle destinazioni d'uso prescritte dal Piano finanziario, ovvero dal decreto di attuazione del bilancio.

Le modalità di finanziamento del lavoro e dei programmi dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali vengono disciplinate mediante apposito decreto deliberato dal Consiglio Municipale.

### **Articolo 33**

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, le loro organizzazioni ed associazioni, al fine di tutelare e promuovere la cultura nazionale, linguistica, altresì i valori scaturiti dalle tradizioni nazionali, possono avviare rapporti di collaborazione con istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere.

### **Articolo 34**

Nelle istituzioni scolastiche di tutti gli ordini, l'insegnamento della lingua croata e della lingua italiana risulta obbligatorio.

Il volume del programma di studio risulta identico sia per la lingua croata che per la lingua italiana.

Nel comprensorio della Città di Umago viene incentivato lo studio della lingua italiana anche nelle rimanenti istituzioni preposte all'educazione e formazione.

Nel comprensorio della Città di Umago vengono costituite istituzioni prescolari con lingua d'insegnamento italiana.

### **Articolo 35**

Il matrimonio civile viene celebrato nella lingua o nelle lingue ufficiali nel territorio civico, previo accordo delle persone che intendono unirsi in matrimonio.

### **Articolo 36**

Su questioni pertinenti all'autogoverno della Città di Umago e concernenti decisioni sui diritti od interessi fondati sulla Costituzione, nonché sulla Legge e sul presente Statuto, al fine di tutelare e garantire la prosperità della comunità nazionale italiana, la Commissione per le questioni e la tutela della Comunità Nazionale Italiana e il Consiglio della minoranza italiana per la Città di Umago sono legittimate ad avviare la procedura di sospensione contro l'esecuzione di un determinato atto.

## **VIII. COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI AUTOGOVERNO**

### **Articolo 37**

La Città di Umago è dotata di potere decisionale autonomo in materia delle questioni relative alle competenze dell'autogoverno locale, in osservanza alla Costituzione della Repubblica di Croazia ed alla legge, sottostando all'autorità costituzionale ed alla legalità del lavoro e degli atti della Città di Umago da parte degli organi statali di competenza.

### **Articolo 38**

Nell'ambito delle proprie competenze dell'autogoverno, la Città di Umago esercita le attività di carattere locale attraverso le quali vengono realizzati direttamente i diritti dei cittadini, e le quali non sono disciplinate dalla Costituzione o dalla Legge in materia di competenza degli organi statali, con particolare attenzione alle questioni che concernono:

- la sistemazione degli abitati e le questioni abitative;
- la pianificazione territoriale e urbanistica,
- l'economia comunale,
- la tutela dei minori,
- la previdenza sociale,
- l'assistenza sanitaria di tipo primario,
- la formazione e l'educazione primaria,
- la cultura, la cultura fisica e lo sport,

- la tutela dei consumatori,
- la tutela e l'avanzamento dell'ambiente naturale,
- la tutela antincendio e la protezione civile,
- il traffico sull'intero territorio,
- nonché altri lavori da eseguire in osservanza a leggi specifiche.

La Città di Umago gestisce, inoltre, tutte le rimanenti attività aventi attinenza diretta con il progresso economico, culturale e sociale della comunità locale, le quali risultano di sua competenza in conformità alle normative in vigore.

Le attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno locale vengono definite dettagliatamente dal Consiglio Municipale e dal Sindaco, in osservanza alla Legge ed al presente Statuto.

#### **Articolo 39**

La Città di Umago può provvedere all'organizzazione di determinate attività di cui all'Articolo 38 del presente Statuto assieme ad una o più unità di autogoverno locale attraverso la costituzione di organi comuni, assessorati e servizi collettivi, società commerciali comuni, parimenti attraverso l'organizzazione collettiva avente come scopo l'implementazione di determinate attività in osservanza alla legge specifica.

Il Decreto sullo svolgimento delle attività secondo le modalità riportate al capoverso 1 del presente Articolo viene approvato dal Consiglio Municipale, e in base ad esso si provvede successivamente all'approvazione dell'accordo sull'organizzazione comune delle attività, con il quale vengono disciplinati i rapporti reciproci in merito all'implementazione dei lavori previsti.

#### **Articolo 40**

Il Consiglio Municipale della Città di Umago può trasferire mediante apposito decreto certe attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno municipale alla Regione Istriana, ovvero all'autogoverno locale, in osservanza al proprio Statuto ed allo Statuto della Regione Istriana.

Il Consiglio Municipale può richiedere dall'Assemblea della Regione Istriana l'assegnazione di determinate attività da svolgere sul proprio territorio che rientrano nelle competenze della regione, a condizione che vi siano stanziati fondi sufficienti per il loro espletamento. Detta procedura di trasferimento necessita del benestare dell'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle attività dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

### **IX.PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELLE DECISIONI**

#### **Articolo 41**

I cittadini possono concorrere direttamente alle decisioni concernenti iniziative locali previo referendum o riunione dell'assemblea locale dei cittadini, in ottemperanza alla Legge ed al presente Statuto.

#### ***Referendum***

#### **Articolo 42**

Il referendum può essere indetto quale forma di interrogazione sulle modifiche dello Statuto civico di Umago, sulla proposta di atti generali, nonché a titolo di sondaggio preliminare dei cittadini in merito ai pareri concernenti le modifiche del territorio della Città

di Umago, altresì per altre questioni di competenza del Consiglio Municipale, nonché per rimanenti questioni previste dalla Legge e dallo Statuto.

Il referendum viene indetto dal Consiglio Municipale, in osservanza alle disposizioni legislative ed al presente Statuto.

La proposta di indizione del referendum può essere presentata da un terzo dei membri del Consiglio Municipale, nonché dal Sindaco, da metà dei comitati locali costituiti sul territorio civico, oppure dal 20% degli elettori registrati nelle liste elettorali.

Il Consiglio Municipale è tenuto a valutare la proposta pervenuta in merito all'indizione del referendum entro e non oltre 60 giorni a contare dal giorno di ricevimento della proposta stessa. In caso di ricusazione della proposta, il Consiglio Municipale ha l'obbligo di informare il proponente in merito alle motivazioni di detto diniego.

#### **Articolo 43**

Oltre ai casi previsti dall'Articolo 42 del presente Statuto, il referendum può essere indetto al fine di esonerare il Sindaco e i Vicesindaci qualora essi:

- trasgrediscono o non applichino le decisioni del Consiglio Municipale,
- rechino alla Città di Umago danni materiali ingenti dal valore uguale o superiore a 500.000,00 kn a causa del loro operato.

#### **Articolo 44**

La proposta concernente l'approvazione del Decreto riguardante l'indizione del referendum di cui all'Articolo 43 del presente Statuto può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale. La proposta deve essere consegnata in forma scritta e sottoscritta dai consiglieri interessati.

La proposta di indizione del referendum concernente l'esonero del Sindaco e dei Vicesindaci può essere presentata da almeno il 20% dei votanti iscritti nelle liste elettorali della Città di Umago. La proposta deve essere consegnata in forma scritta e sottoscritta dai votanti interessati.

Al Consiglio Municipale non è concesso indire il referendum concernente l'esonero del Sindaco e dei suoi Vicesindaci nei primi 6 mesi del loro mandato.

Qualora nel referendum non venga approvata la decisione di esonerare il Sindaco e i Vicesindaco, il successivo referendum non può essere nuovamente indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi a contare dalla data di indizione del referendum precedente.

Qualora nel referendum venga approvata la decisione di esonerare il Sindaco e i Vicesindaci, il loro mandato cessa con il giorno in cui vengono pubblicati i risultati del referendum. Di conseguenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Croazia nomina il commissario governativo affinché egli possa svolgere i lavori che rientrano nelle competenze del Sindaco.

#### **Articolo 45**

Il Consiglio Municipale è tenuto ad esaminare la proposta pervenuta in merito all'indizione del referendum di cui al comma precedente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta in oggetto.

Qualora il Consiglio Municipale non approvi la proposta di indizione del referendum presentata dai votanti in osservanza all'Articolo 44 capoverso 2 del presente Statuto, il Consiglio stesso ha il dovere di fornire la risposta ai proponenti interessati entro e non oltre tre mesi a contare dalla data di ricevimento della proposta.

#### **Articolo 46**

- Il Decreto di indizione del referendum deve riportare i seguenti dati:
- denominazione dell'organo che indice il referendum,
  - ambito per il quale viene indetto il referendum,
  - denominazione dell'atto oggetto del referendum, ovvero indicazione della questione soggetta a decisione dei votanti,
  
  - motivazione dell'atto o questioni per le quali viene indetto il referendum,
  - domanda o domande poste nel referendum, ovvero una o più proposte soggette a decisione dei votanti,
  - data di svolgimento del referendum.

#### **Articolo 47**

Partecipano alla votazione i cittadini residenti nel comprensorio della Città di Umago, ovvero nel comprensorio per il quale viene indetto il referendum, i quali sono altresì iscritti nelle liste elettorali.

#### **Articolo 48**

L'esito della consultazione referendaria in merito alle questioni di cui all'Articolo 42 del presente Statuto è vincolante per il Consiglio Municipale.

#### **Articolo 49**

La procedura di attuazione del referendum e le decisioni sancite dalla consultazione referendaria sono soggette al vincolo di legalità degli atti generali, il quale viene applicato dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle attività dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

### ***Consultazione***

#### **Articolo 50**

Il Consiglio Municipale può consultare le assemblee locali dei cittadini in materia di atti generali od altri quesiti di competenza municipale, nonché altri oggetti contemplati dalla legge.

La procedura per lo svolgimento della consultazione di cui al capoverso 1 del presente Articolo può essere promossa da almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale, nonché dal Sindaco.

Il Consiglio Municipale è tenuto ad esaminare la proposta di cui al capoverso 2 del presente Articolo entro 60 giorni a contare dalla data di ricevimento della proposta. In caso di ricasazione della proposta, il Consiglio ha il dovere di informare il proponente in merito alle motivazioni di detto diniego.

Previo decreto di cui al capoverso 1 del presente Articolo vengono articolati i quesiti che saranno successivamente assoggettati al vaglio delle assemblee dei cittadini, nonché i termini di presentazione delle valutazioni a riguardo.

Le assemblee dei cittadini vengono convocate dal Presidente del Consiglio Municipale entro 15 giorni a contare dalla data di approvazione del decreto da parte del Consiglio Municipale.

Onde consentire la legalità giuridica delle posizioni espresse in seno alle assemblee dei cittadini, è necessaria la presenza di almeno il 5% dei votanti iscritti nelle liste elettorali del comitato locale ove si svolge l'assemblea in questione.

Le posizioni espresse dai cittadini sono pubbliche, e le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti a favore dei cittadini presenti all'assemblea.

I cittadini hanno diritto di presentare al Consiglio Municipale la proposta di approvazione di un dato atto, parimenti l'espletamento di determinate questioni che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale.

Il Consiglio Municipale discute in merito alla proposta di cui al capoverso precedente, qualora la proposta in oggetto sia appoggiata e sottoscritta da almeno il 10% dei votanti iscritti nelle liste elettorali.

Il Consiglio Municipale è tenuto a fornire la relativa risposta entro e non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento della proposta in oggetto.

### **Articolo 51**

Oltre alla modalità di consultazione dei cittadini riportata sopra, il Consiglio Municipale ed il Sindaco possono richiedere il parere dei cittadini anche in forma scritta per quanto concerne determinate questioni, previa pubblicazione di comunicati pubblici, inviti, manifesti, pubblicazioni su carta stampata, oppure in altri modi appropriati.

### ***Iniziative popolari***

#### **Articolo 52**

I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio Municipale la deliberazione di un determinato atto o l'espletamento di un determinato quesito di competenza del Consiglio Municipale.

Il Consiglio Municipale deve esaminare la proposta di cui al capoverso 1 del presente Articolo, qualora la proposta in oggetto sia appoggiata e sottoscritta da almeno il 10% dei votanti iscritti nelle liste elettorali.

Il Consiglio Municipale è tenuto a fornire la relativa risposta entro e non oltre 90 giorni a contare dalla data di ricevimento della proposta.

### ***Istanze e ricorsi***

#### **Articolo 53**

I cittadini e i soggetti dotati di personalità giuridica possono rivolgere istanze e ricorsi in merito all'operato degli organi di lavoro della Città di Umago, altresì in merito all'operato degli organi amministrativi di quest'ultima ed alla condotta scorretta da parte del personale preposto, qualora vengano interpellati allo scopo di conseguimento dei diritti ed interessi od adempimento dei doveri del cittadino.

I coordinatori degli organi amministrativi della Città di Umago, ovverosia gli assessori, sono tenuti a fornire le debite risposte in merito ad istanze e ricorsi pervenuti entro 30 giorni a contare dalla data di presentazione delle rimostranze in oggetto.

Il conseguimento dei diritti di cui al capoverso 1 del presente Articolo viene garantito tramite comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati operanti negli organi municipali, ovvero tramite collocazione di accessori tecnici idonei posti in luoghi visibili nei locali dell'amministrazione civica al fine di consentire la presentazione di istanze e ricorsi. Qualora sussistano i requisiti tecnici adatti, è possibile altresì consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (e-mail, chat, ed al.).

## **X. ORGANI DELLA CITTA' DI UMAGO**

### **Articolo 54**

Il Consiglio Municipale e il Sindaco costituiscono gli organi della Città di Umago.

### **1. IL CONSIGLIO MUNICIPALE**

#### **Articolo 55**

Il Consiglio Municipale è inteso come organo di rappresentanza dei cittadini ed organo collegiale dell'autogoverno locale avente potestà deliberativa in materia di atti e decreti che rientrano nell'ambito dei diritti e doveri della Città di Umago. Inoltre, il Consiglio svolge altre attività in osservanza alla Costituzione, alla Carta europea per le autonomie locali, nonché in ottemperanza alla Legge ed al presente Statuto.

Qualora la Legge od altre normative non definiscano chiaramente l'organo addetto all'espletamento delle attività che rientrano nell'ambito dell'autogoverno, i compiti e le mansioni inerenti alla regolamentazione dei rapporti di quest'ultimo rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale, mentre i compiti e le mansioni di natura esecutiva rientrano nelle competenze del Sindaco.

Qualora non sia possibile stabilire l'organo di competenza secondo le modalità prescritte dal capoverso 2 del presente Articolo, i compiti e le mansioni vanno assegnate al Consiglio Municipale.

#### **Articolo 56**

Il Consiglio Municipale approva:

- lo Statuto civico di Umago,
- il Regolamento di procedura del Consiglio Municipale,
- il decreto sulle condizioni, modalità e principi di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Umago,
- i piani finanziari e i relativi decreti di attuazione dei medesimi,
- i rapporti semestrali e annuali inerenti l'attuazione del bilancio,
- il decreto sul finanziamento provvisorio,
- il decreto concernente l'acquisizione e l'espropriazione di beni mobili ed immobili della Città di Umago il cui valore unitario supera lo 0,5% dell'importo totale relativo alle entrate senza elargizioni ottenute nell'anno precedente alla deliberazione in merito alle procedure di acquisizione o espropriazione, ovvero il cui valore unitario è superiore a 1.000.000,00 kn (un milione di kune) rispetto all'importo delle entrate succitate,
- il decreto sulle modifiche dei confini della Città di Umago
- il decreto sulla strutturazione e le competenze di assessorati e servizi,
- il decreto sui criteri per la valutazione di impiegati e dipendenti e sulle modalità di attuazione della procedura di valutazione,
- il decreto sulla costituzione e la nomina degli organi di lavoro del Consiglio Municipale,
- il decreto di costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Umago,
- gli atti di costituzione di enti pubblici, istituzioni, società commerciali ed altre persone giuridiche addette allo svolgimento di attività economiche, sociali, comunali, parimenti per lo svolgimento di altre attività rilevanti per la Città di Umago, nonché il decreto sulle loro modifiche statutarie e cambiamenti da eseguire in osservanza alla legge
- il decreto sul trasferimento e l'acquisizione dei diritti costitutivi in osservanza alle leggi in vigore

- le delibere di rilascio dei nulla osta preliminari agli statuti di vari enti, qualora la legge o altri decreti non dispongano diversamente,
- il decreto sulla sottoscrizione di accordi di collaborazione con altre unità di autogoverno locale, da eseguire in osservanza a leggi ed atti generali,
- il decreto di indizione di referendum locali,
- le risoluzioni sulla nomina e l'esonero del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Municipale,
- i decreti di assegnazione del patrocinio,
- il decreto sui criteri, le modalità e le procedure di conferimento delle onorificenze municipali, incluso il conferimento delle medesime,
- le risoluzioni sulla nomina e l'esonero di altri soggetti previsti dalla legge, dal presente Statuto e da altri decreti approvati dal Consiglio Municipale,
- il decreto sull'acquisizione e l'alienazione (acquisto e vendita) di azioni, ovvero di quote della Città di Umago in società commerciali fondate da quest'ultima,
- il decreto sulle attività comuni da intraprendere con altre unità di autogoverno locale e relative alle competenze di quest'ultimo
- i decreti ed altre delibere assegnate alla competenza del Consiglio Municipale da leggi ed altri atti scaturiti dalle leggi

Il Consiglio Municipale vigila sulla gestione d'affari di tipo materiale e finanziario della Città di Umago.

#### **Articolo 57**

Il patrocinio della Città di Umago può essere definito o approvato per avvenimenti sociali, scientifici, culturali, sportivi, nonché per altre manifestazioni, spettacoli e convegni di rilevante importanza per la Città di Umago.

Il patrocinio può essere definito come permanente, oppure approvato su richiesta per un particolare avvenimento di cui al capoverso precedente, previa delibera del Consiglio Municipale.

Nel periodo in cui il Consiglio Municipale non è attivo, il Presidente del Consiglio Municipale può, a nome del Consiglio stesso, deliberare in materia di assegnazione del patrocinio ad eventi sociali, scientifici, culturali, sportivi o nei confronti di altre manifestazioni rilevanti per la Città di Umago. Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio Municipale in merito all'assegnazione del patrocinio in seno alla prima seduta successiva del Consiglio.

#### **Articolo 58**

Il Consiglio Municipale è presieduto da un Presidente e da due Vicepresidenti che vengono eletti in base alla maggioranza dei voti a favore espressi dai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Municipale decide quale dei due Vicepresidenti lo sostituirà in caso di impedimento o assenza.

Il Presidente o uno dei due Vicepresidenti deve essere membro della minoranza nazionale italiana.

### **Articolo 59**

Il Presidente del Consiglio Municipale :

- rappresenta il Consiglio Municipale,
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio Municipale,
- propone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Municipale,
- avanza le proposte presentate dai proponenti autorizzati e le sottopone alla procedura prevista,
- cura la procedura di approvazione di decreti e atti generali,
- mantiene l'ordine in seno alle sedute del Consiglio Municipale,
- coordina le attività degli organi di lavoro,
- sottoscrive decreti e atti approvati dal Consiglio Municipale,
- gestisce la collaborazione tra il Consiglio Municipale e il Sindaco,
- tutela i diritti dei consiglieri,
- svolge altre attività prescritte dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

### **Articolo 60**

Il Consiglio Municipale è costituito da 19 consiglieri eletti in osservanza alla legge.

Onde garantire la giusta rappresentanza della minoranza nazionale italiana in osservanza a quanto stabilito dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, il Consiglio Municipale può contare anche più di 19 consiglieri.

Ai membri della minoranza nazionale italiana viene garantito il diritto di rappresentanza nel Consiglio Municipale proporzionalmente al numero complessivo di abitanti residenti nel comprensorio della Città di Umago.

In osservanza all'ultimo censimento, la minoranza nazionale italiana ha diritto ad avere tre consiglieri in seno al Consiglio Municipale.

Precedentemente alle elezioni ordinarie, il Consiglio Municipale provvederà a conformare tempestivamente lo Statuto con le disposizioni dettate dalla Legge sull'elezione dei membri degli organismi rappresentativi nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) secondo le modalità previste dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, onde garantire la giusta rappresentanza in seno al Consiglio Municipale.

### **Articolo 61**

Il mandato dei membri del Consiglio Municipale dura quattro anni.

La funzione di consigliere municipale è onoraria; e pertanto il suo esercizio non comporta alcun emolumento.

I consiglieri municipali hanno diritto alla rifusione delle spese in osservanza al decreto specifico del Consiglio Municipale.

I consiglieri municipali non sono soggetti al vincolo di mandato o revoca.

### **Articolo 62**

Il mandato dei consiglieri termina anticipatamente qualora:

- il consigliere presenti la lettera di dimissioni, e questa venga protocollata entro e non oltre tre giorni prima della sessione del Consiglio Municipale precedentemente convocata, nonché certificata dal notaio al massimo otto giorni prima della sua presentazione. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto il giorno di presentazione della lettere di dimissioni in osservanza ai regolamenti sulla consegna prescritti dalla Legge sulla procedura amministrativa generale;

- gli venga revocata o limitata la l'idoneità lavorativa in base a decisione giudiziaria deliberata in via definitiva. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto con la data del passaggio in giudicato della decisione;
- venga condannato a reclusione superiore a sei mesi in base a sentenza giudiziaria deliberata in via definitiva. Il mandato in questo caso cessa di pien diritto con la data del passaggio in giudicato della sentenza;
- non sia più residente nel comprensorio della Città di Umago. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto il giorno in cui viene cancellato l'indirizzo di residenza;
- la cittadinanza croata del consigliere venga meno in osservanza alle disposizioni prescritte dalla legge atta a regolamentare il possesso della cittadinanza. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto il giorno in cui la cittadinanza viene meno;
- avvenga il decesso del consigliere.

### **Articolo 63**

Qualora durante la durata del proprio mandato il consigliere municipale accetti di espletare incarichi che secondo le disposizioni previste dalla legge risultano essere incompatibili con la funzione di rappresentante dell'organismo di rappresentanza, il mandato di consigliere viene messo in aspettativa. Di conseguenza, il consigliere interessato viene sostituito dal suo supplente in osservanza alle disposizioni legislative.

A termine dell'incompatibilità d'ufficio, il consigliere titolare può continuare a svolgere la propria funzione previa consegna della richiesta scritta al Presidente del Consiglio Municipale entro otto giorni a contare dalla cessazione dello stato di incompatibilità d'ufficio. Lo stato di aspettativa cessa di avere effetto l'ottavo giorno successivo alla presentazione della richiesta scritta.

Il consigliere municipale può chiedere il proseguimento della funzione di tale incarico soltanto una volta durante la durata del mandato.

### **Articolo 64**

I diritti e i doveri dei consiglieri sono come segue:

- partecipare alle sedute del Consiglio Municipale;
- discutere e votare in merito alle questioni facenti parte dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- proporre l'approvazione di atti al Consiglio, nonché presentare proposte di atti e presentare emendamenti alle proposte di atti;
- presentare interpellanze che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale;
- interpellare il Sindaco, i Vicesindaci e gli assessori;
- partecipare alle sedute degli organi di lavoro del Consiglio Municipale, discutere in seno alle medesime, nonché votare negli organi di cui fa parte;
- accettare di fare parte negli organi di lavoro in cui viene eletto da parte del Consiglio Municipale;
- cercare i dati necessari per l'espletamento della funzione di consigliere, ottenerli dagli organi di competenza della Città di Umago e di usufruire dei servizi professionali e tecnici offerti da quest'ultima

I consiglieri non rispondono civilmente o penalmente per le votazioni espresse in seno al Consiglio Municipale.

I consiglieri sono tenuti a tutelare la segretezza dei dati previsti come tali secondo le vigenti normative e con i quali viene a conoscenza durante l'espletamento della funzione di consigliere.

### **Articolo 65**

Con il Regolamento di procedura del Consiglio Municipale vengono disciplinate dettagliatamente le modalità di costituzione, convocazione, azioni e corsi delle sedute, altresì la realizzazione dei diritti e dei doveri del Presidente del Consiglio Municipale, le competenze, la struttura e le modalità operative degli organi di lavoro, le modalità e le procedure di approvazione degli atti nel Consiglio Municipale, le procedure di nomine, elezioni ed esoneri, la partecipazione dei cittadini alle sedute, nonché altre questioni rilevanti per le attività del Consiglio Municipale.

Il Consiglio Municipale disciplina mediante apposito decreto i principi e i criteri di buona condotta nelle attività espletate dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri del Consiglio Municipale, altresì dai presidenti e dai membri degli organi di lavoro del Consiglio Municipale, nonché dal Sindaco e dai suoi Vicesindaci.

### ***Organi di lavoro del Consiglio Municipale***

### **Articolo 66**

Il Consiglio Municipale costituisce commissioni permanenti o provvisorie onde esaminare e valutare determinate questioni, altresì al fine di provvedere alla preparazione di decreti ed altri atti che rientrano nelle sue competenze, nonché per esprimere pareri e proposte in merito a rimanenti questioni inserite nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio stesso.

Le commissioni permanenti e gli organi di lavoro del Consiglio Municipale sono:

- Commissione di verifica mandataria
- Commissione elezioni e nomine
- Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche
- Commissione per le onorificenze, rimostranze e ricorsi
- Commissione per le questioni e la tutela dei diritti degli appartenenti alla minoranza italiana

L'ordinamento, il numero di membri e le competenze dei singoli organi di lavoro del Consiglio Municipale vengono stabiliti mediante apposito decreto di costituzione, mentre le modalità di lavoro dei medesimi vengono disciplinati dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

## **2. IL SINDACO**

### **Articolo 67**

Il Sindaco rappresenta la Città di Umago assumendone il potere esecutivo.

Il Sindaco ha due Vicesindaci.

Il Sindaco e i Vicesindaci vengono eletti direttamente alle elezioni in osservanza alla legge specifica.

Il Sindaco o uno dei due Vicesindaci deve essere appartenente alla minoranza nazionale italiana.

Qualora alle elezioni per la nomina del Sindaco non venga rispettato il diritto della minoranza nazionale di cui al capoverso precedente, è necessario procedere alle elezioni supplementari aventi come fine la nomina di un terzo Vicesindaco.

Il mandato del Sindaco e dei Vicesindaci dura quattro anni.

## **Articolo 68**

Nell'espletare il potere esecutivo, il Sindaco:

- prepara le proposte di atti generali;
- applica e garantisce l'attuazione degli atti generali approvati dal Consiglio Municipale;
- definisce le proposte del Piano finanziario e dell'attuazione del medesimo;
- gestisce i beni mobili, immobili, nonché amministra i diritti patrimoniali di proprietà della Città di Umago in conformità con la legge, il presente Statuto e l'atto generale varato dal Consiglio Municipale della Città di Umago;
- delibera in materia di acquisizioni ed espropriazioni di beni mobili ed immobili della Città di Umago il cui valore unitario non supera lo 0,5% dell'importo totale relativo alle entrate senza elargizioni ottenute nell'anno precedente alla deliberazione in merito alle procedure di acquisizione o espropriazione, ovvero il cui massimo valore unitario non è superiore a 1.000.000,00 kn (un milione di kune), qualora le operazioni di acquisizione ed espropriazione dei beni mobili ed immobili siano state previste nel bilancio, parimenti se dette operazioni siano attuate in conformità alle disposizioni legislative;
- gestisce le entrate e le spese della Città di Umago;
- gestisce i mezzi finanziari versati sul conto del bilancio della Città di Umago;
- delibera in materia di rilascio dei nulla osta alle operazioni di accensione di debiti nei confronti di soggetti aventi personalità giuridica di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Umago, parimenti in merito al rilascio dei nulla osta all'accensione di debiti a carico di enti fondati dalla Città di Umago;
- approva il Regolamento sull'ordinamento interno valevole per gli organi amministrativi municipali, nonché altri atti relativi alla realizzazione di diritti e doveri dei dipendenti e degli impiegati, da applicare in osservanza a disposizioni specifiche;
- approva il Regolamento sull'ordinamento interno del Comparto autonomo della Città di Umago, altresì il Regolamento di lavoro, nonché altri atti concernenti la realizzazione di diritti e doveri dei dipendenti del Comparto autonomo, da applicare in osservanza a disposizioni specifiche;
- nomina ed esonera gli assessori;
- nomina ed esonera il dirigente del Comparto autonomo;
- nomina ed esonera il revisore interno previo benestare del Consiglio Municipale;
- definisce il piano di assunzione in servizio negli organi amministrativi della Città di Umago;
- previo mezzo di garanzia idoneo, ha la facoltà di posticipare il pagamento, oppure di autorizzare pagamenti rateali del debito, qualora tali operazioni agevolino le possibilità di pagamento del debitore dal quale altrimenti non sarebbe possibile riscuotere l'intera somma del debito;
- propone la stesura del piano territoriale, nonché le modifiche ed integrazioni al medesimo in base a proposte motivate e delucidate presentate da perone fisiche e giuridiche;
- esamina e propone la proposta definitiva del piano territoriale;
- espleta mansioni di gestione immobiliare fino alla costituzione del fondo per la gestione del patrimonio immobiliare;
- delibera in merito alla pubblicazione di avvisi per la raccolta delle offerte o per la pubblicazione dei concorsi per lo svolgimento di attività comunali;

- stipula contratti di concessione per l'espletamento di attività comunali;
- delibera in merito alla pubblicazione della raccolta di offerte, parimenti in merito alla pubblicazione di concorsi aventi come oggetto l'esecuzione di attività comunali stabilite tramite apposito contratto; nonché stipula il contratto di assegnazione dei lavori;
- rilascia il nulla osta preliminare alle modifiche concernenti i costi dei servizi comunali e dei servizi erogati da persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Umago;
- entro la fine del mese di marzo dell'anno corrente, inoltra al Consiglio Municipale il rapporto sull'attuazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale, nonché il rapporto sull'attuazione del Programma di costruzione di impianti ed installazioni dell'infrastruttura comunale; entrambi valevoli per l'anno precedente;
- definisce criteri, modalità e procedure per la definizione del diritto di prelazione nelle procedure di acquisto di alloggi abitativi la cui costruzione è prevista dai programmi di edificazione di appartamenti tramite sovvenzionamenti sociali;
- attua la procedura concorsuale ed approva il conseguente decreto sulle offerte più convenienti per la cessione in locazione dei locali d'affari di proprietà della Città di Umago in osservanza a decreti specifici approvati dal Consiglio Municipale in materia di questioni attinenti ai locali d'affari;
- organizza la tutela antincendio nel comprensorio della Città di Umago e garantisce l'applicazione e l'attuazione corretta delle misure di tutela antincendio;
- dirige le attività degli assessorati e dei servizi municipali in materia di espletamento di attività di competenza dell'autogoverno locale, ovvero delle mansioni dell'amministrazione di Stato, nel caso in cui queste vengano trasferite alla competenza della Città;
- vigila sull'operato degli assessorati e dei servizi in materia di competenze proprie dell'autogoverno e dell'amministrazione di Stato;
- esprime pareri in merito alle proposte presentate da altri proponenti autorizzati;
- vigila sulla legalità dell'operato svolto dagli organi dei comitati locali;
- svolge altre attività previste dal presente Statuto e da altre prescrizioni.

Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Municipale in merito ai nulla osta relativi agli indebitamenti di cui al capoverso 1 alinea 8 in termini trimestrali da effettuare entro il giorno 10 del mese con riferimento al periodo precedente.

#### **Articolo 69**

Il Sindaco è responsabile dell'aspetto costituzionale e legale delle attività svolte che rientrano nelle sue competenze, nonché della costituzionalità e legalità degli atti approvati dagli organi amministrativi della Città di Umago.

#### **Articolo 70**

Il Sindaco presenta al Consiglio Municipale il rapporto semestrale sul suo operato due volte l'anno. La presentazione del primo rapporto deve avvenire entro il 15 settembre dell'anno corrente, mentre il secondo rapporto va presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Oltre al rapporto di cui al capoverso 1 del presente Articolo, il Consiglio Municipale ha il diritto di richiedere dal Sindaco la presentazione del rapporto concernente determinate questioni specifiche che rientrano nelle sue competenze.

Il Sindaco ha il dovere di presentare il rapporto richiesto di cui al capoverso 2 del presente Articolo entro 30 giorni a contare dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Qualora una sola richiesta contenga un numero esteso di domande, il termine di presentazione del rapporto è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Municipale non può richiedere dal Sindaco la presentazione di rapporti concernenti questioni di importanza maggiore prima che siano decorsi 6 mesi dalla presentazione del rapporto inerente alle questioni nuovamente richieste.

#### **Articolo 71**

Nell'espletare le mansioni pertinenti alle competenze dell'autogoverno a livello municipale, il Sindaco ha diritto di:

- sospendere l'attuazione di atti generali approvati dal Consiglio Municipale qualora valuti che la loro applicazione trasgredisca la legge o altre normative in vigore, nonché di richiedere dal Consiglio stesso di rimuovere dall'atto in oggetto le imperfezioni entro 15 giorni. In caso di mancata correzione da parte del Consiglio Municipale, il Sindaco ha l'obbligo di informare a riguardo il sovrintendente dell'Ufficio dell'amministrazione di Stato nella Regione Istriana ed il sovrintendente dell'organo centrale dell'amministrazione di Stato preposto alla vigilanza legislativa sull'operato svolto dalle unità di autogoverno locale.
- sospendere dall'applicazione gli atti approvati dai comitati locali qualora valuti che questi siano in conflitto con la legge, lo Statuto e gli atti generali del Consiglio Municipale.

#### **Articolo 72**

In osservanza al decreto specifico approvato dal Sindaco, i Vicesindaci assumono le funzioni vicarie in caso di assenza prolungata di quest'ultimo, parimenti in caso di altri motivi che impediscono al Sindaco di espletare regolarmente le proprie funzioni.

Il Sindaco ha la facoltà di affidare ai Vicesindaci determinate attività che rientrano nelle sue competenze. In tal caso, il Sindaco rimane comunque responsabile della loro regolare attuazione.

Nei casi di cui al capoverso 1 del presente Articolo, i Vicesindaci sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dal Sindaco.

#### **Articolo 73**

Il Sindaco esercita la propria carica professionalmente.

I Vicesindaci decidono autonomamente se esercitare o meno il proprio incarico professionalmente. La comunicazione scritta in merito a tale decisione va presentata al servizio municipale di competenza entro 8 giorni a contare dalla data della loro entrata in carica.

#### **Articolo 74**

Il mandato del Sindaco e dei Vicesindaci termina per forza di legge con:

- il giorno in cui vengono presentate le loro dimissioni;
- il giorno di passaggio in giudicato del decreto sulla revoca dell'idoneità lavorativa;
- il giorno di passaggio in giudicato della sentenza giudiziaria con la quale i soggetti di cui sopra vengono condannati per aver commesso reati penali

contro la libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, parimenti contro la Repubblica di Croazia, nonché contro i valori sanciti dal diritto internazionale;

- la cessazione della residenza nel comprensorio della Città di Umago;
- la cessazione dello stato di cittadino croato;
- il decesso dei diretti interessati.

Il Consiglio Municipale è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Croazia la cessazione del mandato del Sindaco entro e non oltre otto giorni, onde consentire l'indizione delle elezioni anticipate per la nomina del nuovo Sindaco.

Qualora il mandato del Sindaco venga a cessare nell'anno in cui sono previste le elezioni ordinarie, ovvero precedentemente il loro svolgimento, la carica di Sindaco viene espletata dal Vicesindaco fino al termine del mandato in corso.

Le elezioni anticipate non vengono indette in caso di cessazione del mandato dei Vicesindaci.

#### **Articolo 75**

Il Sindaco e i Vicesindaci possono essere esonerati nei casi e in osservanza alle modalità di cui agli Artt. 43 e 44 del presente Statuto.

Qualora i cittadini decidano di esonerare il Sindaco e i Vicesindaci in base a maggioranza dei voti a favore espressi al referendum, il loro mandato termina con il giorno della pubblicazione dei risultati del referendum. Di conseguenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Croazia procederà alla nomina del commissario governativo onde consentire l'espletamento delle funzioni di competenza del Sindaco.

#### **Articolo 76**

Il Sindaco ha la facoltà di regolamentare mediante apposito decreto le modalità di attuazione del potere esecutivo e decisionale.

Il Sindaco ha la facoltà di costituire organi di lavoro di tipo permanente o provvisorio onde esaminare e valutare le questioni che rientrano nelle sue competenze, nonché per consentire la preparazione di decreti ed altri atti generali.

L'ordinamento, il numero di membri, le competenze e le modalità di lavoro degli organi di lavoro vengono disciplinati da apposito decreto approvato dal Sindaco.

### **XI. ORGANI AMMINISTRATIVI**

#### **Articolo 77**

Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni pertinenti all'autogoverno della Città di Umago in ossevanza alla legge ed al presente Statuto, nonché per agevolare l'espletamento delle mansioni ad essa deferite alla Città di Umago, si procede alla costituzione degli organi amministrativi municipali.

L'ordinamento e le competenze degli organi amministrativi vengono disciplinati previo atto del Consiglio Municipale.

Gli organi amministrativi sono strutturati in assessorati e servizi (nel prosieguo del testo: organi amministrativi).

Gli organi amministrativi sono diretti dagli assessori nominati dal Sindaco in base ai concorsi pubblici.

### **Articolo 78**

Nell'ambito delle attribuzioni per le quali sono stati costituiti, nonché nell'ambito delle competenze sancite mediante apposito decreto, gli organi amministrativi applicano e vigilano sulla regolare attuazione di atti generali e atti specifici approvati dagli organi della Città di Umago, e in caso di mancata applicazione, provvedono all'applicazione delle misure previste.

### **Articolo 79**

Gli organi amministrativi sono autonomi per quanto concerne le loro competenze, e rispondono al Sindaco in merito all'espletamento legale e tempestivo delle mansioni assegnate.

### **Articolo 80**

I mezzi finanziari per le attività degli organi amministrativi vengono accantonati nel bilancio della Città di Umago, nel bilancio di Stato, nonché tramite altri proventi ottenuti in conformità alla legge.

## **XII. AUTOGOVERNO LOCALE**

### **Articolo 81**

Nel comprensorio della Città di Umago vengono costituiti i comitati locali in quanto forma di autogoverno locale volta alla partecipazione diretta dei cittadini nelle questioni decisionali concernenti le questioni locali.

La costituzione dei comitati locali avviene per determinati abitati, parimenti per più abitati reciprocamente collegati, oppure per quartieri degli abitati che assieme costituiscono un'unità circoscritta e autonoma, in osservanza a modalità e procedure prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dal decreto specifico approvato dal Consiglio Municipale atto a disciplinare in modo particolareggiato la procedura di costituzione dei comitati locali e le modalità relative alle elezioni degli organi operanti nei medesimi.

Il comitato locale è dotato di personalità giuridica.

### **Articolo 82**

Il territorio e i confini dei comitati locali vengono definiti mediante apposito decreto approvato dal Consiglio Municipale e riportati nella raffigurazione cartografica che costituisce parte integrante del decreto sopraccitato.

### **Articolo 83**

Il consiglio del comitato locale:

- definisce il programma operativo;
- definisce i regolamenti del comitato locale;
- approva il regolamento concernente il proprio operato;
- approva il piano finanziario ed il bilancio consuntivo;
- approva il piano di interventi comunali di carattere minore e stabilisce le priorità attinenti alla loro realizzazione;
- nomina ed esonera il presidente del consiglio;
- convoca le assemblee locali dei cittadini;
- delibera in materia di utilizzo dei fondi accantonati nel bilancio della Città di Umago per determinate destinazioni d'uso in ottemperanza agli atti generali del Consiglio Municipale;
- collabora con altri comitati locali nel comprensorio della Città di Umago;
- costituisce organi operativi, nonché nomina ed esonera i membri dei medesimi;

- collabora con istituzioni presenti nel proprio comprensorio in materia di questioni rilevanti per i cittadini residenti nella zona che rientra nella giurisdizione del comitato locale;
- svolge altre attività prescritte da normative specifiche, altresì da decreti e da altri atti rilasciati dal Consiglio Municipale di Umago.

Per interventi comunali di carattere minore vengono intese le procedure di attuazione di attività, oppure di espletamento di mansioni aventi come fine il miglioramento delle condizioni di sistemazione del territorio compreso nel comitato locale che non sono state previste da altri programmi delle spese pubbliche con riferimento alla zona interessata.

#### **Articolo 84**

L'iniziativa e la proposta di costituzione dei comitati locali possono essere presentate dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali relative alla zona nella quale viene proposta la costituzione del comitato locale, altresì da organizzazioni, associazioni civiche, oppure dal Sindaco.

Qualora la proposta di cui al capoverso 1 del presente Articolo venga presentata dai cittadini o da organizzazioni od associazioni civiche, la proposta in questione va presentata al Sindaco in forma scritta.

#### **Articolo 85**

Il Sindaco ha il dovere di confermare l'esattezza delle modalità e delle procedure previste per la presentazione della proposta entro 15 giorni dal recapito della medesima, in osservanza a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal decreto specifico approvato dal Consiglio Municipale.

Qualora il Sindaco stabilisca che la proposta non è stata presentata secondo le modalità e le procedure previste dalla legge, egli ha il compito di avvisare il proponente e di richiedere l'integrazione della proposta di costituzione del comitato locale entro 15 giorni

Il Sindaco deferisce la proposta regolare al Consiglio Municipale, il quale è tenuto a sua volta ad esprimersi in merito alla proposta pervenuta entro e non oltre 60 giorni a contare dalla presentazione della medesima.

#### **Articolo 86**

Nella proposta di costituzione del comitato locale vanno riportati rispettivamente i dati attinenti al proponente, al circondario ed ai confini del comitato locale, altresì i dati relativi alla sede e alle norme fondamentali del medesimo, nonché i compiti e le fonti di finanziamento a favore del comitato interessato.

#### **Articolo 87**

Gli organi del comitato locale sono rispettivamente il Consiglio del comitato locale ed il Presidente del Consiglio del comitato locale.

#### **Articolo 88**

I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini residenti nel comitato locale interessato aventi diritto di voto alle elezioni dirette. Le elezioni vanno svolte mediante voto segreto, mentre la durata del mandato del Consiglio di cui sopra è di quattro anni.

Alla carica di membro del Consiglio dei comitati locali possono essere eletti i cittadini croati che hanno compiuto 18 anni di età e che hanno la residenza nel comitato locale interessato.

### **Articolo 89**

L'unità elettorale per la nomina dei membri del Consiglio del comitato locale è costituita dall'intera zona del comitato locale interessato.

La procedura elettorale per le elezioni del Consiglio Municipale viene disciplinata tramite apposito decreto del Consiglio Municipale previa applicazione delle disposizioni legislative atte a disciplinare le elezioni dei membri degli organismi di rappresentanza nelle unità di autogoverno locale.

### **Articolo 90**

Le elezioni a livello dei comitati locali vengono indette dal Sindaco entro 45 giorni a contare dalla data di approvazione del decreto del Consiglio Municipale in merito alla costituzione dei comitati locali, ovvero entro e non oltre 45 giorni a contare dal giorno di scadenza del mandato o dallo scioglimento del Consiglio del comitato locale.

### **Articolo 91**

Le elezioni per i comitati locali devono svolgersi durante il periodo di attività legislativa del Consiglio Municipale, ovvero successivamente alla costituzione legale di quest'ultimo.

Tra il giorno in cui vengono indette le elezioni ed il giorno dello svolgimento delle elezioni stesse non devono decorrere meno di 30 giorni o più di 60 giorni.

### **Articolo 92**

Il Consiglio del comitato locale è costituito da cinque membri, mentre la durata del suo mandato è di 4 anni.

Il Consiglio del comitato locale elegge dal proprio seno e tramite voto segreto il proprio Presidente, il cui mandato ha la durata di quattro anni.

Il Presidente del consiglio di cui sopra rappresenta il comitato locale e risponde del suo operato al Consiglio del comitato locale.

### **Articolo 93**

Con il programma operativo vengono definiti i compiti del comitato locale, con particolare attenzione alla sistemazione del territorio del comitato locale, nonché all'attuazione di interventi minori di carattere comunale atti a migliorare lo standard di tipo comunale su tutto il comprensorio del comitato locale, altresì all'avanzamento nel contesto delle esigenze della cittadinanza per quanto concerne la sanità, la previdenza sociale, la cultura, lo sport ed altri bisogni locali presenti nel proprio circondario.

### **Articolo 94**

Il Consiglio del comitato locale stabilisce mediante apposite prescrizioni le modalità di costituzione, convocazione e attività del Consiglio, altresì la realizzazione di diritti, doveri e responsabilità dei membri del Consiglio, nonché le modalità di deliberazione ed altre questioni rilevanti per le attività del comitato locale.

### **Articolo 95**

Gli introiti del comitato locale sono costituiti dai sussidi e dalle dotazioni elargite da persone fisiche e giuridiche, nonché da proventi stabiliti mediante apposito decreto approvato dal Consiglio Municipale

### **Articolo 96**

Il Consiglio del comitato locale ha la facoltà di convocare le assemblee dei cittadini onde consentire la discussione in merito alle necessità ed agli interessi dei cittadini, altresì per consentire la soluzione di determinate questioni di importanza locale.

Le assemblee dei cittadini possono essere convocate anche a livello di singoli quartieri che costituiscono un'unità a sé stante.

Le assemblee dei cittadini sono presiedute dal Presidente del comitato locale o dal membro del Consiglio del comitato locale nominato dal Consiglio stesso.

### **Articolo 97**

Le mansioni professionali ed amministrative attinenti alle esigenze del comitato locale vengono esercitate dagli organi amministrativi della Città di Umago in osservanza alle modalità previste dall'atto generale con il quale vengono disciplinati l'ordinamento e le modalità operative degli organi amministrativi della Città di Umago.

### **Articolo 98**

Le iniziative e le proposte per la modifica del territorio circoscritto al comitato locale possono essere presentate dagli organi di quest'ultimo e dal Sindaco.

Il Consiglio Municipale delibera in merito alle iniziative ed alle proposte di cui al capoverso precedente previo ottenimento del parere espresso dai cittadini residenti nel comitato locale per il quale è stata richiesta la modifica territoriale.

### **Articolo 99**

La vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organi del comitato locale compete al Sindaco.

Nella procedura di attuazione della vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dal comitato locale, il Sindaco può sciogliere il Consiglio del comitato locale qualora quest'ultimo violi ripetutamente le norme prescritte dal presente Statuto, altresì le regole del comitato locale, parimenti in caso di mancato adempimento dei compiti che gli sono stati assegnati.

## **XIII. SERVIZI PUBBLICI**

### **Articolo 100**

Nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno, la Città di Umago garantisce lo svolgimento delle attività atte a soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini nell'ambito comunale, sociale, nonché nell'ambito di altre attività che in osservanza alla legge vengono espletate a titolo di servizio pubblico.

La Città di Umago garantisce l'espletamento delle attività di cui sopra attraverso la costituzione di società commerciali, enti pubblici, nonché attraverso la costituzione del Comparto autonomo e di altri soggetti dotati di personalità giuridica.

La Città di Umago può assegnare l'espletamento di determinate attività anche ad altre persone fisiche o giuridiche in base a regolare contratto di concessione.

### **Articolo 101**

Il Sindaco è membro dell'Assemblea societaria nelle società commerciali in cui la Città di Umago detiene quote sociali o azioni.

Gli enti costituiti dalla Città di Umago sono autonomi per quanto concerne l'espletamento delle proprie attività e la gestione d'affari da eseguire in osservanza alla legge,

ai regolamenti stabiliti in base alla legge, nonché in base all'atto di costituzione e allo statuto dell'ente stesso.

Mediante l'atto di costituzione, altresì tramite lo statuto dell'ente, è possibile limitare l'acquisizione, l'assegnazione e l'espropriazione di beni immobili ed altri beni di proprietà dell'ente, unitamente alle modalità di gestione dei medesimi e alla realizzazione dei proventi.

L'ente è gestito dal Consiglio di amministrazione o da altro organo collegiale.

Il dirigente dell'ente assume il ruolo di direttore, ed è responsabile della legalità delle attività svolte.

Il direttore non è autorizzato a stipulare contratti a nome e per conto proprio; ne tantomeno a proprio nome e per conto di terzi, oppure a nome e conto di terzi, senza previo benestare del Sindaco della Città di Umago.

Con l'atto di costituzione viene stabilito che il direttore dell'ente pubblico viene nominato dal Consiglio Municipale su proposta presentata dal Sindaco, salvo non vi siano disposizioni specifiche che stabiliscano diversamente.

#### **XIV. PATRIMONIO E FINANZIAMENTI DELLA CITTA' DI UMAGO**

##### **Articolo 102**

Tutti i beni mobili ed immobili che appartengono alla Città, nonché i diritti spettanti, costituiscono il patrimonio municipale.

##### **Articolo 103**

L'amministrazione dell'intero patrimonio viene conferita al Sindaco ed al Consiglio Municipale in conformità alle disposizioni dettate dal presente Statuto, attenendosi altresì ai principi di parsimonia e giusta amministrazione.

In seno alle procedure di amministrazione dei beni della Città di Umago, il Sindaco può approvare atti specifici in materia di gestione del patrimonio municipale ai sensi dell'atto generale approvato dal Consiglio Municipale in merito a criteri, modalità e procedure di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Umago.

##### **Articolo 104**

La Città di Umago dispone autonomamente delle proprie entrate in ottemperanza alle competenze assegnate in materia di autogoverno.

Costituiscono le entrate della Città di Umago:

- le imposte municipali, sovrimposte, indennità, contributi e spettanze, in osservanza alla legge ed ai decreti specifici del Consiglio Municipale;
- le entrate a titolo di beni appartenenti alla Città di Umago e rispettivi diritti;
- le entrate delle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città di Umago nelle quali quest'ultima detiene quote sociali o azioni;
- le indennità a titolo di concessioni rilasciate dal Consiglio Municipale;
  
- le ammende pecuniarie ed il patrimonio confiscato per la commissione dei reati sanciti dalla Città di Umago in ottemperanza alla legge;
- il trasferimento delle quote comuni con la Regione Istriana e la Repubblica di Croazia, inclusa la quota aggiuntiva pertinente all'imposta sul reddito a titolo di funzioni decentrate in base a leggi specifiche;
- i sovvenzionamenti dello Stato erogati dal Preventivo;
- rimanenti entrate ai sensi di legge.

### **Articolo 105**

La valutazione delle entrate e dei proventi annuali, altresì gli importi delle spese e di altri pagamenti effettuati dalla Città di Umago vengono riportati nel Piano finanziario della Città di Umago.

Tutte le entrate e i proventi del bilancio municipale devono essere ripartiti nel medesimo, nonché corredati dalla specificazione riguardante la loro fonte di erogazione.

Tutte le spese del bilancio devono essere definite nel medesimo, nonché conguagliate con le entrate e i proventi.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario vengano ridotte le entrate e i proventi, parimenti in caso di incremento delle spese e delle uscite definite nel bilancio, il Piano finanziario deve essere assoggettato a perequazione da eseguire tramite riduzione delle spese previste, oppure tramite reperimento di nuove entrate in bilancio. La rimodulazione del Piano finanziario avviene tramite le relative modifiche ed integrazioni in osservanza alle modalità di approvazione del bilancio.

### **Articolo 106**

Il Piano finanziario della Città di Umago e il relativo decreto sulla sua attuazione vengono approvati per l'esercizio finanziario e valgono per l'anno per cui sono stati ratificati.

L'esercizio finanziario è il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

### **Articolo 107**

Il Consiglio Municipale approva il Piano finanziario per il prossimo esercizio entro le scadenze e secondo le modalità previste dalla legge.

Qualora il Piano finanziario per l'esercizio seguente non possa essere approvato entro le scadenze previste, il Consiglio Municipale è tenuto ad approvare il decreto sul finanziamento provvisorio in conformità alle modalità e alle procedure prescritte dalla legge. Il periodo massimo consentito per il finanziamento temporaneo è limitato ai primi tre mesi dell'esercizio finanziario.

### **Articolo 108**

Il Consiglio Municipale vigila sull'intera gestione materiale e finanziaria della Città di Umago.

La legalità, il rispetto delle destinazioni d'uso previste, nonché l'utilizzo tempestivo dei fondi accantonati nel bilancio municipale vengono vigilati dal Ministero delle finanze, ovvero da altri organi preposti dalla legge.

## **XV. ATTI MUNICIPALI**

### **Articolo 109**

Nell'esercizio delle attribuzioni e competenze conferite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Municipale approva lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Piano finanziario, il Decreto sull'attuazione del Piano finanziario, altri decreti, risoluzioni, delibere, raccomandazioni, dichiarazioni e deliberazioni.

Il Consiglio Municipale approva risoluzioni ed altri atti specifici nei casi in cui risolve singole questioni in ottemperanza alla legge.

#### **Articolo 110**

Nell'esercizio delle mansioni che rientrano nelle sue competenze, il Sindaco approva decreti, delibere, risoluzioni, regolamenti ed altri atti generali nei casi in cui lo consente la legge o qualche altro atto generale deliberato dal Consiglio Municipale.

In osservanza alla legge, il Sindaco approva altresì altri atti specifici nel risolvere questioni attinenti a doveri, diritti e interessi giuridici delle persone fisiche o giuridiche.

#### **Articolo 111**

Gli organi di lavoro del Consiglio Municipale approvano decreti, delibere, risoluzioni e raccomandazioni.

#### **Articolo 112**

Il Sindaco garantisce l'attuazione regolare degli atti generali di cui all'Articolo 109 del presente Statuto secondo le modalità e le procedure previste da quest'ultimo. Inoltre, il Sindaco provvede alla vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organi amministrativi.

#### **Articolo 113**

Gli organi amministrativi della Città di Umago, assolvendo all'esecuzione degli atti generali del Consiglio Municipale, adottano atti specifici mediante i quali deliberano in materia di diritti, doveri ed interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche.

Contro singole decisioni di cui al capoverso 1 del presente Articolo è data la possibilità di ricorso da presentare all'organo di competenza della Regione Istriana.

Nella procedura di approvazione di atti specifici vanno applicate le disposizioni dettate dalla Legge sulla procedura amministrativa generale e da altre prescrizioni.

Nella procedura di attuazione di atti generali deliberati dal Consiglio Municipale, gli atti specifici possono essere deliberati anche da persone giuridiche a cui il Consiglio stesso ha conferito, mediante apposito decreto, l'esercizio delle competenze pubbliche in conformità alla legge.

#### **Articolo 114**

Contro gli atti specifici del Consiglio Municipale e del Sindaco volti a risolvere diritti, doveri e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche non è data la possibilità di presentare ricorsi, bensì soltanto la possibilità di avviare la procedura di controversia amministrativa, salvo leggi specifiche che stabiliscono diversamente.

#### **Articolo 115**

La vigilanza sulla legalità degli atti generali deliberati dal Consiglio Municipale viene effettuata dall'Ufficio dell'amministrazione di Stato nella Regione Istriana in conformità alle proprie competenze di autogoverno, altresì altri organismi centrali operanti nell'amministrazione di Stato, ciascuno secondo le proprie competenze.

Il Sindaco è tenuto ad inoltrare al sovrintendente dell'Ufficio dell'amministrazione di Stato nella Regione Istriana lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Piano finanziario, nonché altri atti generali, i quali devono essere corredati dall'estratto verbale attinente alla procedura di approvazione dell'atto generale prescritto dallo Statuto e dal Regolamento di procedura entro 15 giorni a contare dalla data di approvazione dell'atto in oggetto.

### **Articolo 116**

Ulteriori disposizioni inerenti agli atti della Città di Umago, nonché in merito alle procedure di approvazione dei medesimi, vengono disciplinate dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

### **Articolo 117**

Prima della loro entrata in vigore, gli atti generali sono soggetti a pubblicazione in lingua croata e italiana nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo casi specifici e ben motivati in cui altri atti generali prescrivano che un dato atto generale può entrare in vigore con il giorno della sua approvazione.

Gli atti generali non hanno potere retroattivo.

## **XVI. PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA'**

### **Articolo 118**

Le attività esercitate dal Consiglio Municipale, dal Sindaco e dagli organi amministrativi sono di carattere pubblico.

I rappresentanti delle associazioni civiche, i cittadini stessi, nonché i rappresentanti dei media possono seguire le attività del Consiglio Municipale in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

### **Articolo 119**

La pubblicità delle attività esercitate dal Consiglio Municipale è garantita attraverso:

- lo svolgimento pubblico delle sedute del Consiglio;
- la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica;
- la pubblicazione di atti generali ed altri atti nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago e sul sito web della Città di Umago.

### **Articolo 120**

La pubblicità delle attività esercitate dal Sindaco è garantita attraverso:

- l'allestimento regolare di conferenze stampa mensili per i media;
- la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica;
- la pubblicazione di atti generali ed altri atti nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago e sul sito web della Città di Umago.

Il Sindaco può approvare un decreto specifico atto a regolamentare la pubblicità delle attività esercitate dall'organo esecutivo.

### **Articolo 121**

La pubblicità del lavoro esercitato dagli organi amministrativi della Città di Umago viene garantita tramite la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica.

## **XVII. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO**

### **Articolo 122**

Le iniziative aventi come fine le modifiche ed integrazioni allo Statuto possono essere presentate da:

- almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale;
- dal Sindaco;
- dalla Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche.

L'iniziativa corredata dalla relativa motivazione va inoltrata al Consiglio Municipale in conformità alla forma ed alla procedura prescritta dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

### **Articolo 123**

Il Consiglio Municipale delibera in merito all'approvazione od al respingimento dell'iniziativa pervenuta.

Con il decreto approvato dal Consiglio Municipale in merito all'approvazione dell'iniziativa si definisce quanto segue:

- l'inizio della procedura di modifiche ed integrazioni dello Statuto;
- scadenza entro la quale la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche deve presentare la proposta di modifiche ed integrazioni al Consiglio Municipale;
- eventuale disposizione relativa al dibattimento pubblico preliminare, nonché specifica attinente alle modalità e scadenze per lo svolgimento del medesimo.

L'iniziativa di modifiche ed integrazioni allo Statuto, nella forma che è stata respinta in base alla decisione di cui al capoverso 1 del presente Articolo, non può essere nuovamente presentata prima che siano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di ricusazione.

### **Articolo 124**

Sussistendo la validità del decreto di cui all'Art. 123 del presente Statuto, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche procede con l'elaborazione dello schema di modifiche ed integrazioni, nonché con l'eventuale dibattimento pubblico qualora risulti disciplinata dallo stesso decreto.

La Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche accoglie la proposta per l'approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto demandandola al Consiglio Municipale per la procedura di discussione e votazione.

### **Articolo 125**

Nei casi in cui lo Statuto, in seguito alle modifiche ed integrazioni, debba essere conformato alla costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche è tenuta ad accogliere, entro il termine previsto dalla legge, la proposta di approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto demandandola al Consiglio Municipale per la discussione e la votazione in merito.

Riservati i casi di cui al capoverso 1 del presente Articolo, non viene applicato l'Art. 123 del presente Statuto.

### **Articolo 126**

Le disposizioni di cui al presente capo relative alle modifiche ed integrazioni dello Statuto vengono applicate parimenti per l'approvazione del nuovo Statuto.

### **Articolo 127**

La Commissione per lo Statuto ed il Regolamento redige il testo emendato dello Statuto qualora tale competenza venga conferita dalla disposizione transitoria contemplata nelle modifiche ed integrazioni dello Statuto.

## **XVIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 128**

Sino all'approvazione degli atti generali in conformità alle disposizioni del presente Statuto sono applicabili le disposizioni degli atti generali della Città di Umago che non sono in opposizione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di disposizioni contrarie degli atti generali di cui al comma 1 del presente Articolo, si procederà all'applicazione diretta delle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

### **Articolo 129**

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto si procede all'abrogazione dello Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 9/01), altresì del Decreto statutario sulle integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 8/07) e del Decreto statutario sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 5/08)

CLASSE : 012-03/09-01/1  
N. PROT: 2105/05-03/01-09-3  
Umago, 17 agosto 2009

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI UMAGO

IL PRESIDENTE  
f. to, Goran Slavujević